

Servizi Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche

Anno 2012 – Circ. n. 9 - 07/02/2012 SC-fa

ARGOMENTO: Ambiente

Titolo: Ambiente - Pneumatici fuori uso - D.M. 20 gennaio 2012 - Definizione dei parametri tecnici per la definizione dell'ecocontributo per gli PFU dei veicoli a fine vita.

Nella G.U. n. 26 del 1° febbraio u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, **D.M. 20 gennaio 2012**, attuativo del nuovo sistema di gestione degli pneumatici fuori uso, relativamente all'ecocontributo applicabile per la copertura e gestione degli PFU dei veicoli provenienti dalla demolizione.

Ricordiamo che, mentre per il sistema di gestione degli PFU derivanti dal ricambio, l'applicazione dell'ecocontributo sulla vendita di nuovi pneumatici è operativo dal 7 settembre 2011, nel rispetto della data fissata dal D.M. 82/2011 (cd "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso" -cfr ns. circolari nn. 47, 48, 52 e 54 del 2011-), con riguardo ai **veicoli da demolizione, il sistema nazionale di gestione degli PFU** (comportante l'applicazione dell'ecocontributo al momento della vendita del veicolo nuovo), che sarebbe dovuto partire il 7 ottobre 2011, ha visto procrastinata la data di avvio in attesa dell'individuazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, dei parametri tecnici per la definizione dell'ecocontributo.

Il D.M. 20 gennaio stabilisce i suddetti parametri, correlando altresì le diverse tipologie di pneumatici di cui all'All. E al D.M. 82/2011 con la classificazione dei veicoli stabilita dall'art. 47 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992).

Diventa così possibile per il Comitato di gestione degli PFU provenienti da veicoli fuori uso (della demolizione) istituito presso l'ACI individuare l'entità del contributo, che dovrà poi essere approvato dal Ministro dell'Ambiente.

Di seguito, la classificazione dei veicoli secondo il comma 2 dell'art. 47 del Codice della strada.

Art. 47 D.Lgs. 285/1992 - "Classificazione dei veicoli"-

Comma 2:

2. *I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:*

a) - categoria L1: *veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;*

- categoria L2: *veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;*

- **categoria L3:** veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- **categoria L4:** veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- **categoria L5:** veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- b) - categoria M:** veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
 - **categoria M1:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - **categoria M2:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - **categoria M3:** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- c) - categoria N:** veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
 - **categoria N1:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - **categoria N2:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
 - **categoria N3:** veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
- d) - categoria O:** rimorchi (compresi i semirimorchi);
 - **categoria O1:** rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
 - **categoria O2:** rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
 - **categoria O3:** rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
 - **categoria O4:** rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Nell'attesa di conoscere l'ecocontributo applicabile, per completezza d'informazione diamo in allegato alla presente:

- il testo del D.M. 20 gennaio 2012;
- un documento che riporta la Tabella della classificazione dei veicoli correlata alle tipologie di pneumatici e l'All. E al D.M. 82/2011.

(Gli allegati sono disponibili presso lo scrivente Servizio)